

VERBALE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 4.5.2026

Oggi 4.5.2026 alle ore 17.00, in collegamento on line zoom, si è tenuta l'assemblea straordinaria della associazione preventivamente convocata dalla presidente, in seconda convocazione, con il seguente odg



- 1) Proposta di modifiche dello Statuto
- 2) Approvazione del bilancio al 31.12.2025
- 3) Elezione del consiglio direttivo
- 4) Programma di attività
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti soci:

1. Lisa Amoriello (con delega Roberta Santoni Rugiu)
2. Francesco Rizzi (con delega Marzia Barbera)
3. Alberto Guariso (con delega Elisabetta Tarquini)
4. Federico Grillo Pasquarelli (con delega Maria Spanò)
5. Alexander Schuster (con delega Rita Sanlorenzo)
6. Mariagrazia Militello (con delega Maura Ranieri)
7. Beppe Recchia (con delega Silvia Borelli)
8. Marta Lavanna
9. Daniela Izzi (con delega Mariapaola Aimò),
10. Letizia Mancini
11. Paola Fierro
12. Davide Strazzari
13. Venera Protopapa (con delega Olivia Bonardi),
14. Laura Calafà (con delega Gisella De Simone)
15. Giuseppe Bronzini
16. Marco Peruzzi.

Presiede la presidente Lisa Amoriello e svolge le funzioni di segretario Francesco Rizzi.

La presidente dà atto che l'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci aventi diritto ed è quindi atta a deliberare

Sul punto 1 dell'odg la presidente illustra le modifiche dello Statuto richieste dal RUNTS in particolare:

- art. 2 : miglior definizione delle finalità dell'Associazione
- art. 10 : riformulazione della modalità di funzionamento dell'organo assembleare con un quorum partecipativo che garantisca la partecipazione di una più ampia platea di associati per le modifiche statutarie.

Inoltre, aggiunge il presidente, si è opportuno modificare anche alcune previsioni dello Statuto e precisamente:

- **art. 3 sede legale** prevedendo quanto segue: " *L'Associazione ha sede legale in Milano. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.*"
- **Art. 10 assemblea** prevedendo in calce l'aggiunta nel nuovo comma 11 come segue " *L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci*

e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. "

Si apre il dibattito all'esito del quale l'assemblea

delibera

all'unanimità di approvare le seguenti modifiche:

- **All'art. 2, comma 2, dopo la lettera f) viene introdotto il seguente periodo:**

"L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e in particolare del diritto alla uguaglianza e alla non discriminazione mediante tutte le azioni a tal fine opportune ivi comprese, nei casi previsti dall'ordinamento, le azioni in giudizio a tutela di interessi collettivi o gli interventi in giudizio a sostegno delle vittime della discriminazione, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

- **all'art. 3, dopo la parola "Milano" viene introdotto il seguente periodo:** *"Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo".*

- **all'art. 10, il comma 4 viene abrogato e vengono introdotti i seguenti commi :**

"4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e assocaites presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati /associate presenti in proprio o per delega.

5. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati/associate/socie presenti.

6. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci/socie iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

8. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i

tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci/socie".

Gli attuali commi 5 e 6 assumono pertanto la numerazione 9 e 10.

Dopo il nuovo comma 10 (già comma 6) viene introdotto il seguente comma 11

"11. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno".

Lo Statuto nella nuova formulazione è pertanto quello allegato al presente verbale, quale parte integrante dello stesso.

Sul punto 2 dell'odg: la Presidente illustra la bozza di bilancio 2025 evidenziando che, grazie all'apporto di erogazioni liberali di 12.500, presenta un avanzo di cassa di euro 12.658, pur tenendo conto delle spese sostenute per aggiornamento sito, collaborazioni occasionali per gestione del sito ecc. Fa presente che, trattandosi di erogazioni *una tantum*, non possono sostituire per il futuro l'apporto degli associati e pertanto sarà necessario riprendere una campagna di associazione e/o contributi, che è stata trascurata negli anni trascorsi.

Si apre il dibattito all'esito del quale il bilancio viene posto in votazione.

L'assemblea

delibera

all'unanimità di approvare il bilancio consuntivo 2025.

Sul punto 3 dell'odg la Presidente fa presente che l'attuale Consiglio direttivo, costituito dai soci fondatori, ha ultimato gli esercizi previsti ed è dunque necessario procedere alla elezione del nuovo direttivo che durerà in carica 3 esercizi ai sensi dell'art. 11, c. 2, Statuto.

Fa presente che, ad oggi, sono pervenute le seguenti candidature: Lisa Amoriello, Silvia Borelli, Francesco Rizzi, Marzia Barbera, Mariagrazia Militello, Maura Ranieri, Alexander Schuster, Giuseppe Bronzini, Olivia Bonardi.

Vengono posti in votazione i predetti candidati e l'assemblea approva all'unanimità.

Viene eletto pertanto il direttivo costituito dai soci sopra indicati.

Sul punto 4 dell'odg

La presidente illustra l'attività dell'associazione e le prossime iniziative del 28 maggio (webinar sul diritto penale dell'immigrazione) e del 3 giugno (convegno università statale).

Comunica che si è deciso di far migrare i contenuti del sito su un altro provider per superare alcune difficoltà tecniche.

Alberto Guariso segnala l'opportunità di reperire una collaborazione retribuita per la gestione del sito e l'assemblea conviene da mandato al direttivo di avviare la selezione.

Giuseppe Bronzini segnala l'opportunità di una iniziativa dell'associazione sul tema della efficacia diretta dei principi della CDUE nei rapporti orizzontali, anche alla luce della recente

giurisprudenza. L'assemblea conviene e dà mandato al direttivo di provvedere in questo senso.

Alle ore 18,30 l'assemblea viene sciolta.

Lo Statuto nella nuova versione viene allegato al presente verbale.

La presidente

avv. Lisa Amoriello



Il segretario

avv. Francesco Rizzi



Si richiede la registrazione del presente atto in esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, comma terzo, in quanto contiene modifiche statutarie richieste dal RUNTS al fine di adeguare gli statuti alla normativa del Cts.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RETE PER L'UGUAGLIANZA"

(come allegato al verbale assemblea straordinaria del 4.5.2026)

Art. 1 – *Denominazione*

1. È costituita ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l'Associazione scientifica denominata "RETE PER L'UGUAGLIANZA"

2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "RETE PER L'UGUAGLIANZA -ETS".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – *Finalità*

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale consistenti in attività culturali di interesse sociale, di formazione e informazione.
2. In particolare, nel perseguimento dei propri scopi, l'associazione intende
 - a) promuovere lo studio e la conoscenza del diritto antidiscriminatorio nazionale, internazionale e europeo;
 - b) contribuire al dibattito scientifico, sotto il profilo giuridico, in ordine al diritto antidiscriminatorio e ai temi dell'uguaglianza, in ambito nazionale e internazionale, fra componenti della magistratura, avvocati/e, accademici/che, studiosi/e, secondo canoni improntati al pluralismo e alla trasparenza delle idee e degli orientamenti;
 - c) partecipare attivamente alla discussione pubblica sui temi dell'uguaglianza e della non discriminazione
 - d) promuovere iniziative di formazione, aggiornamento e dibattito sui temi di cui sopra aperte a tutte le categorie interessate (magistratura, avvicatura, notariato, consulenti del lavoro, risorse umane e giuristi/e d'impresa, rappresentanti sindacali ecc.);
 - e) sviluppare relazioni internazionali nel campo della ricerca sul diritto antidiscriminatorio;
 - f) interloquire con soggetti istituzionali e con altre associazioni e accademie attive nell'ambito della cultura antidiscriminatoria e giuridica in generale.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e in particolare del diritto alla uguaglianza e alla non discriminazione mediante tutte le azioni a tal fine opportune ivi comprese, nei casi previsti dall'ordinamento, le azioni in giudizio a tutela di interessi collettivi o gli interventi in giudizio a sostegno delle vittime della discriminazione nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione può svolgere ogni attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra indicate, nonché attività accessorie e integrative secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017, ivi comprese attività editoriali e gestione di siti internet.

2. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, essere proprietaria e/o possedere e/o gestire e/o stipulare contratti, anche a titolo oneroso, di godimento di beni, siano essi mobili, mobili registrati o immobili; stipulare contratti e/o accordi e/o convenzioni e/o protocolli d'intesa con altri enti, associazioni e/o terzi in genere.

3. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili e/o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. L'Associazione può adottare un Codice Etico degli associati ed eventualmente un Regolamento.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Milano. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- c) contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- e) proventi, al netto delle spese necessarie per la loro esecuzione, derivanti da eventuali incarichi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca;
- f) eventuali avanzi di gestione costituiti con eccedenze di bilancio.

2. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari, le eredità e i legati sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione stessa.

3. L'Associazione può possedere o acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili. Qualora gli associati vogliano destinare, per un dato periodo di tempo, un bene a favore dell'Associazione, conservandone la proprietà, detti beni si devono considerare conferiti a titolo di comodato.

4. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 5 – Gli associati e le associate

1. Possono essere soci e socie dell'Associazione - senza alcuna distinzione basata su condizioni personali e sociali, genere, razza, nazionalità, origine etnica o geografica, lingua, opinioni personali, religione, disabilità, orientamento sessuale, età - le persone fisiche, le associazioni e gli enti che ne condividano gli scopi e le finalità scientifiche e che, per studi, per interesse o per attività professionale possano dimostrare dedizione, competenze o

impegno personale o professionale nell'ambito del diritto antidiscriminatorio e delle tematiche dell'uguaglianza.

2. L'elenco dei soci e delle socie dell'Associazione è tenuto dal/dalla Presidente ed è costantemente aggiornato dal/dalla Segretario/a in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci e delle socie.

3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

4. L'adesione dei soci e delle socie è libera. Per aderire all'Associazione occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante i propri dati anagrafici, e la dichiarazione di condividere le finalità che l'ente si propone, nonché l'impegno ad osservarne lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e l'eventuale Codice etico.

5. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alle domande di ammissione, entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Non è ammesso contro il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione il ricorso all'assemblea.

6. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. È in ogni caso dovuta l'intera quota associativa per l'anno in cui avviene l'iscrizione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L'anno associativo decorre dal 1° gennaio.

8. I soci/le socie dell'Associazione possono essere:

1. Soci/socie ordinari/ie;
2. Soci/socie onorari/ie.

Soci/socie ordinari/ie sono coloro che, previa domanda accettata dal Consiglio Direttivo, versano la quota annuale fissata da quest'ultimo per l'Associazione.

Soci/socie onorari/ie sono coloro che, per motivi di particolare benemerenzza, vengano ammessi come tali dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci e delle socie

1. Tutti i soci e le socie hanno diritto di :

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

c) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;

d) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione.

2. La qualità di socio/socia ha carattere libero e volontario. Gli associati e le associate hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, l'eventuale Regolamento e l'eventuale Codice etico dell'Associazione e di rispettare le decisioni degli Organi Sociali.

3. In particolare, il socio/la socia deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci/le altre socie che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione, alle sue finalità e alla sua immagine e reputazione. I soci/le socie titolari delle cariche di cui all'art. 9, lettere b), c), d), e) hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi delibera o atto rispetto ai quali incorrano, direttamente o indirettamente, in una situazione di conflitto di interessi.

4. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario e alla quota annua. È comunque facoltà degli/delle aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. In nessun caso, e quindi né in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, estinzione, recesso o espulsione dall'associazione, può essere ripetuto quanto versato all'associazione a titolo di versamento volontario.

5. Le prestazioni fornite dagli associati e dalle associate sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. All'associato/a possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese sostenute per lo svolgimento di attività propria dell'ente, ove debitamente documentate e nei limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, in seno al Consiglio Direttivo, il quale dovrà, quindi, indicare:

a) i criteri dei rimborsi provvedendo a stabilirne la tipologia ammissibile;

b) i limiti di spesa ammessi;

c) la documentazione necessaria per giustificare i rimborsi;

d) le modalità di erogazione degli stessi.

Art. 7 - Contributi associativi

All'atto dell'ammissione i soci/le socie versano la quota di associazione che è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, eventualmente con graduazione delle quote in relazione all'età e alla condizione professionale. Coloro che non presentano le dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno sono considerati associati anche per l'anno successivo e sono tenuti al versamento della quota annuale. Il contributo associativo è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8 – Cessazione dall'affiliazione all'Associazione

1. La qualità di associato/a si perde, oltre che per decesso, per dimissioni, decadenza o esclusione.
2. Le dimissioni da socio/a devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima dello scadere dell'anno. Le dimissioni hanno efficacia dalla scadenza dell'anno sociale in corso, purché la comunicazione avvenga nel suddetto termine.
3. Si verifica decadenza qualora il socio/la socia perda qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
4. L'esclusione è deliberata in modo motivato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, in caso di morosità nel pagamento della quota associativa superiore a tre anni, nonché qualora l'associato/a non rispetti le disposizioni statutarie e regolamentari, le deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, il Codice Etico eventualmente adottato ai sensi dell'art. 2, c.4 o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all'immagine dell'Associazione.
5. Il provvedimento di esclusione è comunicato all'associato/a per iscritto, anche in via telematica, previa contestazione e adeguato termine di difesa.
6. Contro il provvedimento di esclusione non è ammesso il ricorso all'assemblea.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli iscritti/delle iscritte , in regola con gli obblighi sociali;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) Il/La Presidente;
 - d) Il /La Segretario/a generale;
 - e) il/La Tesoriere/a;
 - f) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017
 - g) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

2. La composizione degli organi associativi rispetta, in relazione alle disponibilità delle socie e dei soci, il principio della parità di genere.

3. Tutte le cariche hanno durata triennale e sono rinnovabili per il mandato successivo.

Art. 10 – *Assemblea degli associati e delle associate*

1. L'Assemblea è formata dagli associati e delle associate in regola con il pagamento delle quote associative ed è convocata dal Consiglio direttivo ogni volta che esso lo ritenga opportuno e comunque quando viene richiesta da almeno 1/5 degli associati/dalle associate. La convocazione viene fatta, a cura del/della Presidente, per via telematica, almeno dieci giorni liberi prima della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno.

2. Ogni associato/a in regola con il pagamento dei contributi ha diritto a un voto, che può essere espresso con adeguate garanzie attraverso modalità telematiche secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

3. È ammesso il voto per delega, nei limiti di una sola delega per socio/a. La delega è espressa in forma scritta, anche per via telematica e comunicata al Presidente almeno 2 gg. prima dell'Assemblea.

4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e associate presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati /associate presenti in proprio o per delega.

5. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati/associate/socie presenti.

6. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci/socie iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

8. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci/socie.

9. L'Assemblea delibera in merito a:

a) nomina del Consiglio Direttivo;

b) ratifica del bilancio preventivo e consuntivo;

c) modifica dello Statuto, adozione e modifica del Regolamento e del Codice Etico;

d) scioglimento dell'Associazione;

- e) indirizzi e programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- f) nomina dell'Organo di controllo e di revisione;
- g) ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

10. Le delibere assembleari sono redatte in apposito verbale predisposto dal/la Segretario/a.

11. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a sette e non superiore a undici, eletti/e dall'Assemblea e scelti/e tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

2. I consiglieri/le consigliere durano in carica per tre esercizi. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, subentra l'associato/l'associata che segue nella graduatoria dei votati e delle votate. In ogni caso, non più della metà dei componenti, arrotondati ove necessario all'unità superiore, possono essere dello stesso genere.

3. Il Consiglio Direttivo è eletto a voto segreto dall'assemblea: i soci e le socie possono indicare sino a due nominativi, purché in tal caso siano attribuiti a persone di diverso genere. Sono proclamati/e eletti/e i più suffragati e le più suffragate, ma nel caso sia superato il numero di quattro dello stesso genere si scorre la graduatoria sino alle persone del genere meno rappresentato, onde rispettare la previsione del comma precedente.

4. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il/la Presidente. Elegge, inoltre, con le stesse modalità, il /la Segretario/a e il /la Tesoriere/a. Può decidere di nominare un/una Vice presidente che sostituisca il/la Presidente in caso d'impedimento, oppure per il compimento di singoli atti o per specifiche materie.

5. Il Consiglio esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione delle competenze attribuite all'Assemblea e al Presidente. Approva il bilancio preventivo e consuntivo.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede sociale o in luogo diverso o tramite videoconferenza o modalità telematica, almeno due volte l'anno, ovvero ogni qualvolta il

Presidente o la maggioranza dei membri lo ritenga necessario. Le convocazioni del Consiglio devono essere effettuate dal/dalla Presidente con avviso scritto da recapitarsi anche via e-mail almeno sette giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

7. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica, senza il rispetto del termine di cui al punto precedente. In particolari casi di necessità e urgenza le consultazioni telefoniche o in videoconferenza possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva, da tenersi entro un breve lasso di tempo.

8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal/dalla Presidente o, in sua assenza, da un/una consigliere/a designato dai/dalle presenti.

9. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

10. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo, alle sue riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

11. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il/la Presidente o, in caso di suo impedimento, il/la Vicepresidente o, in subordine, il /la Consigliere/a più anziano/a, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni, la quale dovrà tenersi entro i successivi trenta al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Nelle more delle nuove elezioni, al soggetto di cui al capo precedente che ha curato la convocazione dell'Assemblea per le nuove votazioni spetterà l'ordinaria amministrazione dell'ente.

12. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono verbalizzate in appositi verbali sottoscritti dal/la Presidente e dal/la Segretario/a.

Art. 12 – Presidente

1. Il/La Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio. Coordina e indirizza la vita associativa; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

2. Il/La Presidente può delegare ad uno/a o più consiglieri/e parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

3. Nei casi d'urgenza, quando non sia possibile neppure procedere con le modalità di cui all'art. 11, par. 7 il/la Presidente può assumere le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima riunione successiva.

4. In caso di cessazione anticipata della carica di Presidente, il Consiglio Direttivo procede a nuova elezione, previa eventuale integrazione dei suoi componenti secondo l'ordine di preferenze ottenute in assemblea elettiva.

Art. 13 – Segretario/a

Il/la Segretario/a redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. A questi/questa spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, alle spese verificandone la regolarità e autorizzandone il/la Tesoriere/a al pagamento.

Art. 14 – Tesoriere/a

1. Il/La Tesoriere/a presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri/altre componenti del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

2. Al/alla Tesoriere/a spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

3. Egli/Ella predispone altresì, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnandoli da idonea relazione.

4. Ogni operazione finanziaria, compresa l'apertura e la gestione del conto corrente dell'Associazione, è disposta con firme disgiunte del/della Presidente o del/della Tesoriere/a, salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo

5. Il/La Tesoriere/a potrà dotarsi, a spese dell'Associazione, di idonea polizza assicurativa a garanzia delle sue funzioni, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - L'organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. I/le componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno/una dei/delle componenti.



3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.LGS. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 - L'organo di revisione

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un/una Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 – Bilancio

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

2. Gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi statutari dell'Associazione.

Art. 18 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie su conforme deliberazione dell'Assemblea per le cause di cui all'art. 27 c.c. Il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.LGS. 117/2017, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore aventi finalità analoghe.

Art. 19 – Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme delle leggi vigenti in materia e del Codice civile.

La presidente

(avv. Lisa Amoriello)



Il segretario

(avv. Francesco Rizzi)



